

numero			Bellinzona
5079	cl	1	18 novembre 2015

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dello stato civile
All'att. della signora Natalie Mégevand
Bundesrain 20
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente la revisione delle ordinanze sullo stato civile (OSC) e sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Gentile signora Mégevand,

abbiamo ricevuto da parte della Consigliera federale Simonetta Sommaruga la documentazione inerente la procedura di consultazione delle Ordinanze sullo stato civile (OSC) e sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. INTRODUZIONE

Occorre sottolineare che l'inusuale procedura adottata, che consiste nel trasmettere unitamente al disegno delle ordinanze e del rapporto esplicativo, il progetto delle direttive inerenti i registri dello stato civile cartacei, consente agli addetti ai lavori di recepire in modo molto chiaro e trasparente gli intendimenti dell'Autorità federale circa l'importante tema del rilevamento sistematico dei dati (dai registri cartacei a quello informatico).

Questo approccio è stato da noi particolarmente apprezzato, poiché nel nostro Cantone, minoritario a livello linguistico e limitato in risorse specialistiche del particolare e complesso settore dello stato civile, sarebbe stato estremamente oneroso e difficoltoso accelerare i tempi di rilevamento retroattivo dei dati dal registro delle famiglie a quello informatizzato in termini più ristretti di quelli ora proposti (cfr. in modo particolare l'art. 92c) su cui ci pronunceremo in modo più esteso in seguito.

Prendiamo inoltre atto che le Ordinanze citate sono oggetto unicamente di modifiche e non di una revisione totale, tendenti a disciplinare la protezione extraprocessuale dei testimoni, a sopprimere la pubblicazione dei fatti di stato civile, a normare l'ambito della vigilanza e a disporre la conclusione del rilevamento sistematico retroattivo.

2. ORDINANZA SULLO STATO CIVILE

Commento ai singoli articoli

Art. 35 cpv. 6

La disposizione permette all'Ufficiale dello stato civile di pretendere la produzione di un certificato medico di nascita nei casi in cui la notifica è effettuata da una delle persone elencate all'art. 34 lett. b bis. Ciò è ritenuto particolarmente utile allorché i parti avvengono in luoghi privati, senza assistenza medica o di testimoni e le nascite sono annunciate con largo ritardo. In simili casi esiste la possibilità che la partoriente non sia colei che si identifica come madre. L'adozione di una simile disposizione è provvida ed è da noi condivisa.

Art. 49 cpv. 1 lett. a e b

Rileviamo come la vigente disposizione è stata completata con l'elencazione di tutte le modifiche di dati che l'Ufficio dello stato civile dovrà comunicare agli uffici del controllo abitanti (dati inerenti la dichiarazione di scomparsa ed il relativo annullamento, come pure le modifiche della filiazione o del sesso, creando la base legale necessaria per poter eseguire la comunicazione.

La proposta è da noi sostenuta.

Art. 52a

La disposizione crea la base legale necessaria per permettere la divulgazione sistematica alla banca dati RIPOL delle modifiche di dati d'identità, garantendone l'aggiornamento costante dei dati personali, analogamente a quanto già avviene con gli uffici del controllo abitanti, l'Ufficio federale di statistica e la centrale di compensazione AVS.

Si pone pertanto fine ad una lacuna che non potrà che portare beneficio all'attività degli uffici coinvolti.

La disposizione proposta è condivisa.

Art. 57

La disposizione attualmente in vigore stabilisce al cpv. 1 che i Cantoni possono prevedere la pubblicazione delle nascite, delle morti, delle celebrazioni dei matrimoni e delle registrazioni delle unioni domestiche. Il cpv. 2 specifica poi chi ed in quali casi possa essere chiesta la rinuncia alla pubblicazione.

L'Autorità federale propone ora l'abrogazione di tale disposizione, principalmente per i motivi seguenti:

- dopo la soppressione della pubblicazione di matrimonio in vigore dal 1. gennaio 2000, non vi è più un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione di questi fatti, mentre vi sono diversi interessi privati che non giustificano il rischio di lesione del diritto della personalità;
- l'amministrazione elettronica, come pure la moltiplicazione delle pubblicazioni su Internet (i giornali cartacei sono generalmente disponibili online) rende molto difficile rispettare le regole della protezione dei dati. Aumenta dunque il rischio che in occasione della pubblicazione di fatti dello stato civile siano create banche dati parallele, segnatamente a scopo commerciale. La

variante che consiste nel limitare la pubblicazione alla stampa scritta è considerata praticamente irrealizzabile;

- anche l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ritiene che la pubblicazione dei fatti di stato civile su Internet sia rischiosa ed è favorevole all'abrogazione dell'art. 57 OSC.

Nel nostro Cantone, a partire dal 1. gennaio 2000 (abolizione delle pubblicazioni matrimoniali) sono pubblicati sul Foglio Ufficiale unicamente gli elenchi delle persone morte, domiciliate in Ticino.

Taluni giornali locali, con l'accordo delle persone interessate, pubblicano dati inerenti le nascite, ma ciò non implica interventi o controlli dell'autorità, siccome la relativa pubblicazione equivale ad un annuncio promosso da un privato.

Sottolineiamo il fatto che la pubblicazione delle morti risponde ad un interesse pubblico a nostro giudizio importante, siccome permette di prendere ufficialmente conoscenza della morte di una persona e di svolgere determinati mandati, rispettivamente esercitare eventuali diritti.

Pensiamo alla pubblicazione di testamenti che sono depositati presso i notai, all'estinzione di polizze assicurative, ma anche all'aggiornamento di banche dati che hanno incidenza su comportamenti di autorità ed enti (esecuzione e fallimenti, registro dei tumori, eccetera).

Inoltre la pubblicazione di un numero limitato di dati di una persona deceduta riveste, dal profilo della protezione dei dati, un significato ben più attenuato rispetto a quello della pubblicazione di dati di una persona in vita.

Pertanto per le considerazioni che precedono chiediamo che l'art. 57 non venga abrogato ma unicamente modificato nel senso di mantenere la facoltà dei Cantoni di pubblicare i decessi.

Art. 92c cpv. 1 e 1 bis

Come indicato in apertura, la trasmissione nell'ambito della presente consultazione del progetto di direttive inerenti i registri dello stato civile cartacei unitamente al disegno di modifica dell'ordinanza, consente di recepire in modo molto chiaro e trasparente gli intendimenti dell'Autorità federale circa l'importante tema del rilevamento sistematico dei dati, dai registri cartacei a quello informatizzato.

Come più volte espresso dall'Autorità di vigilanza sullo stato civile del nostro Cantone nell'ambito delle consultazioni inerenti lo stato del rilevamento retroattivo, il numero limitato di risorse specializzate disponibili per eseguire tale minuzioso e complesso lavoro d'un canto, rispettivamente i cambiamenti di regolamentazione intervenuti a far tempo dal 2004 (anzitutto la raccomandazione di rilevamento retroattivo dei fogli di famiglia aperti a partire dal 1978 e quindi l'estensione del rilevamento a tutte le persone viventi), hanno comportato un allungamento del periodo necessario a tale rilevamento retroattivo. Riteniamo comunque che la complessa attività di rilevamento retroattivo debba privilegiare la correttezza dei dati rispetto alla velocità della ripresa sistematica.

Esprimiamo quindi la nostra soddisfazione per la decisione di non fissare un termine di rilevamento che imponga un acceleramento di tali operazioni sebbene lo stesso non possa prescindere dal tener conto del termine di salvaguardia definitiva dei registri delle famiglie, ora realisticamente fissato al 31 dicembre 2020.

Estremamente rilevante e con importanti ricadute anche a livello di contenimento dei costi, è la decisione formalizzata con la proposta contenuta al cpv. 1bis, di ammettere la salvaguardia dei registri con moderne tecniche di digitalizzazione anziché con microfilm.

La disposizione è quindi condivisa.

3. ORDINANZA SUGLI EMOLUMENTI IN MATERIA DI STATO CIVILE

Osservazione all'Allegato 1 OESC, prestazione degli uffici dello stato civile

n. 1.3.4 (abrogato)

Benché si condivida il parallelismo secondo il quale la conclusione del lavoro di rilevamento retroattivo dei dati dai registri cartacei comporta l'abrogazione dell'emolumento previsto al n. 1.3.4 dell'allegato per l'accertamento dello stato civile (controllo a video in Infostar dei dati personali in occasione di un evento di stato civile), si rileva che la soppressione di tale disposizione comporta una notevole diminuzione delle entrate per gli uffici dello stato civile. Gli stessi infatti, conformemente ai principi generali enunciati all'art. 2 della medesima OESC, dovrebbero prelevare emolumenti, oltre che da chi sollecita una prestazione, anche da chi trae vantaggio da un'operazione effettuata d'ufficio (art. 2 cpv. 1 let. b).

Pertanto si invita l'Autorità federale ad esaminare la possibilità di prevedere emolumenti per l'esame effettuato dalle autorità di vigilanza in virtù dell'art. 32 della Legge federale sul diritto internazionale privato, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento in Svizzera di decisioni giudiziarie ed amministrative pronunciate all'estero.

Tali verifiche, talora molto complesse, comportano approfondimenti giuridici e tecnici difficili e dispendiosi, che non possono al momento attuale essere fatturati.

La riscossione di un emolumento per simili procedure, a nostro avviso più che giustificabile ritenuti i vantaggi per le persone interessate, consentirebbe alle autorità di stato civile di compensare perlomeno parzialmente le minori entrate conseguenti alla menzionata abrogazione.

Per quanto precede se da un lato non ci opponiamo, siccome giustificata, all'abrogazione della tassa per l'accertamento dello stato civile, nel contempo chiediamo di prendere seriamente in considerazione la nostra proposta di cui sopra.

Voglia gradire, gentile signora, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

N. Gobbi

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch);
- Ufficio stato civile (di-ucsc.ticino@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.